

# Classificazione dei rifiuti

DM di modifica dell'allegato D ed I  
della parte quarta del d. lgs.152/06

Dott.ssa Giulia Sagnotti  
Ministero dell'Ambiente  
Direzione Generale RIN  
Divisione Rifiuti

# DM di modifica dell'allegato D ed I della parte quarta del 152/06

- Iter di approvazione
- Contenuti dello schema di DM

# Iter di approvazione

(ai sensi dell'articolo 264 comma 2 bis del d.lgs 152/06)

- Predisposizione bozza insieme ad ISPRA e ISS
- Parere ISPRA 25 marzo 2015
- Invio del testo ai Ministeri concertanti 25 marzo 2015
- Concerto del MISE 14 aprile 2015
- Concerto salute 16 aprile 2015
- Riunione tecnica Conferenza Unificata 4 maggio 2015
- Riunione politica conferenza Unificata 7 maggio 2015
- **Parere del Consiglio di Stato**
- **Pubblicazione**

# Contenuti

## dello schema di DM **non definitivo**

### Perché nasce l'esigenza del decreto?

- Adeguamento del d. lgs. 152/06 alla nuova normativa comunitaria
- Risoluzione delle criticità legate all'introduzione di un preambolo nell'allegato D della parte quarta del d. lgs. 152/06 ad opera del d.l. 91/2014 (convertito con la Legge 116/2014).
- Dare coerenza alla materia nell'ambito del d. lgs. 152/06

# Adeguamento del d. lgs. 152/06 alla nuova normativa comunitaria

- L'allegato I dello schema di decreto (**non definitivo**) sostituisce l'allegato D della parte quarta del 152/06 (lista europea dei rifiuti) recependo integralmente il testo della Decisione 2014/955/UE,
- L'allegato II dello schema di decreto (**non definitivo**) modifica l'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 152/06 recependo «**integralmente**» il testo del regolamento 1357/2014. (caratteristiche di pericolo dei rifiuti)

**NOTA: differenza relativa all'HP14**

## Risoluzione delle criticità dell'introduzione dell'allegato D della parte quarta del d. lgs. 152/06 introdotti dal dl 91/2014

- Nel nuovo allegato D del d. lgs. 152/06, sono stati eliminati i vecchi punti da 2 a 6 della premessa "*Classificazione dei rifiuti*".

# Testo del d.l. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014

1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
2. Se un rifiuto e' classificato con codice CER pericoloso 'assoluto', esso e' pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprieta' di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3. Se un rifiuto e' classificato con codice CER non pericoloso 'assoluto', esso e' non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4. Se un rifiuto e' classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto e' pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprieta' di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprieta' di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
  - a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
    - la scheda informativa del produttore;
    - la conoscenza del processo chimico;
    - il campionamento e l'analisi del rifiuto;
  - b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
    - la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
    - le fonti informative europee ed internazionali;
    - la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
  - c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprieta' di pericolo.

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione"»;

TESTO NERO CONFERMATO

TESTO ARANCIONE ELIMINATO

TESTO VERDE MODIFICATO



# Dare coerenza alla materia nell'ambito del d. lgs. 152/06

- Sono stati inoltre eliminati i punti 2, 3, 4 e 5 dell'introduzione all'allegato D in quanto superati dalla Decisione comunitaria.

TESTO NERO CONFERMATO

TESTO **ARANCIONE** ELIMINATO

TESTO **VERDE** MODIFICATO

# Introduzione allegato D della parte quarta del d. lgs. 152/06

Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'*articolo 39 della direttiva 2008/98/CE*. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all'articolo 3, punto 1 della *direttiva 2008/98/CE*.

1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla *direttiva 2008/98/CE*, a condizione che non trovino applicazione le disposizioni di cui agli *articoli 2, 5 e 7 della direttiva 2008/98/CE*.

2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.3. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.

3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco «\*» sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità  $\leq 55$  °C,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale  $\geq 0,1\%$ ,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale  $\geq 3\%$ ,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale  $\geq 25\%$ ,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale  $\geq 1\%$ ,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale  $\geq 5\%$ ,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale  $\geq 10\%$ ,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale  $\geq 20\%$ ,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione  $\geq 0,1\%$ ,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione  $\geq 1\%$ ,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione  $\geq 0,5\%$ ,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione  $\geq 5\%$ ,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione  $\geq 0,1\%$ ,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione  $\geq 1\%$ .

Ai fini del presente Allegato per «sostanza pericolosa» si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della *direttiva 67/548/CEE* e successive modifiche; per «metallo pesante» si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.

6. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.

7. Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.

8. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 3.4 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

## Modifiche richieste dal Ministero della Salute

- è stata integrata nel testo la specificazione relativa ai congeneri che devono essere considerati per la determinazione dei PCB.

## Modifiche richieste dall'ANCI

- è stata integrata nel testo l'attribuzione della caratteristica di pericolo "*cancerogena*" agli idrocarburi.

# Modifiche richieste dalle Regioni

- E' stato inserito un nuovo articolo 3 *“Disposizioni finali”* contenente l'obbligo per i detentori dei rifiuti di provvedere alla data di applicazione del presente provvedimento all'adeguamento, se necessario, dei codici CER dei rifiuti secondo i criteri di classificazione e le relative caratteristiche di pericolo introdotti negli allegati di cui al presente decreto.
- Al paragrafo 2. *“Classificazione di un rifiuto come pericoloso”*, è stata sostituita la frase *“L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 infettivo deve essere effettuata conformemente a quanto stabilito dal DPR 254/2003”* con *“La caratteristica di pericolo HP9 è attribuita ai rifiuti infettivi di cui al DPR 254/2003”*
- Migliorata la traduzione dei codici CER
- ....

Grazie per l'attenzione